



COMUNE DI SAN DONACI
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 96 del 29/12/2015

**OGGETTO: Art. 17 bis del D.Lgs. 546/92 come modificato dal D.Lgs. 156/2015. Nomina
funzionario responsabile del reclamo e della mediazione per i tributi locali.**

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00, e nel Palazzo Comunale .

Risultano presenti

1 Domenico FINA	Sindaco
2 Mariangela PRESTA	Vice Sindaco
3 Agnese BALDASSARRE	Assessore
4 Maurizio GRECO	Assessore
5 Gianluca ZURLO	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	

Presiede la seduta il Sindaco Domenico FINA, che sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione avente per oggetto “**Art. 17 bis del D.Lgs. 546/92 come modificato dal D.Lgs. 156/2015. Nomina funzionario responsabile del reclamo e della mediazione per i tributi locali.**”.

Constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE :

- il titolo II del decreto legislativo 156/2015 dà attuazione alla delega per la revisione del contenzioso tributario e l'incremento della funzionalità della giurisdizione;
- Con particolare riferimento alle disposizioni incidenti sugli Enti locali, si richiama l'articolo 9, comma 1, lettera l), del Dlgs 156/2015 che sostituisce l'articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, concernente l'istituto del reclamo e della mediazione, con un nuovo testo, che presenta rilevanti modifiche. Com'è noto, l'istituto in questione costituisce uno strumento deflativo del contenzioso tributario di recente introduzione (è stato previsto dall'articolo 39, comma 9, del DI 98/2011 e ha subito modifiche ad opera dell'articolo 1, comma 611, lettera a), della legge 147/2013), finalizzato a consentire un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e una verifica circa la possibilità di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, l'instaurazione di un giudizio tributario. Nella disciplina attualmente in vigore, si configura come un rimedio che il contribuente deve esperire obbligatoriamente e - preliminarmente - qualora intenda proporre ricorso avverso atti dell'Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20mila euro. Una delle novità ha riguardato proprio l'ambito di applicazione dell'istituto che, sino ad oggi circoscritto alle controversie sugli atti emessi dalle Agenzie delle Entrate, è stato esteso alle controversie tributarie in cui sono parte in giudizio gli altri enti impositori. Il reclamo diventa, quindi, obbligatorio anche per le controversie tributarie instaurate nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e degli enti territoriali, il cui valore sia inferiore a 20 mila euro, con esclusione, per espressa previsione legislativa, di alcune tipologie di controversie;
- La nuova disciplina prevede che il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Pertanto, in caso di controversia ricadente nell'ambito di operatività del nuovo articolo 17-bis, la notificazione del ricorso dà automaticamente avvio alla procedura del reclamo. Tale procedura, finalizzata all'annullamento, totale o parziale, dell'atto o alla mediazione della pretesa erariale, deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni, decorrente dalla notifica del ricorso. Durante il periodo utile per concludere la procedura di reclamo opera la sospensione automatica della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di contestazione.
- Per quanto concerne la fase dell'istruttoria del reclamo è stata ribadita l'autonomia, all'interno dell'ente, del soggetto che deve decidere sul reclamo, per consentire un corretto esercizio del relativo potere. Infatti, con riferimento alle Agenzie fiscali, è stata riprodotta la vigente previsione che affida l'esame del reclamo e della proposta di mediazione ad apposite strutture diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Con riferimento agli altri enti impositori, ai quali è stato esteso l'istituto del reclamo, il legislatore ha invece rimesso alla organizzazione interna di ciascuno di essi l'individuazione della struttura deputata alla trattazione dei reclami; in tal caso l'organo che procede all'istruttoria, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. In ordine al momento di perfezionamento della mediazione, occorre distinguere:
 1. se oggetto della controversia è un atto impositivo o di riscossione, il perfezionamento avviene con il pagamento, entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del Dlgs 218/1997;
 2. se oggetto della controversia è la restituzione di somme, il perfezionamento avviene con la

sottoscrizione dell'accordo, nel quale sono indicate le somme dovute, con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente, consentendogli – nei casi in cui non si dia esecuzione al pagamento concordato – l'azione monitoria davanti al giudice ordinario.

- In caso di conclusione positiva della mediazione, le nuove disposizioni prevedono il beneficio della riduzione delle sanzioni al 35% del minimo previsto dalla legge, con ciò introducendo importanti modifiche, più vantaggiose per il contribuente. inoltre, ai sensi del novellato articolo 15, comma 2-septies, del Dlgs 546/1992 - nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio che la parte soccombente è condannata a rimborsare sono maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento di reclamo.

PRESO ATTO CHE:

- in accordo al nuovo dettato normativo dell'art. 17-bis dlgs 146/1992, le Agenzie Delle Entrate, Delle Dogane e Dei Monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili con la precisazione che, per gli altri enti impositori, la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

- Nell'attuale assetto organizzativo della scrivente amministrazione, il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi è anche Funzionario Responsabile delle imposte locali nonché Responsabile del Procedimento inerente all'emissione degli atti impositivi il quale, in accordo a quanto stabilito dalla vigente normativa, non potrebbe pronunciarsi sul proprio atto dovendo tale attività essere affidata ad altro soggetto/struttura interna;

- Nell'organico del settore finanziario non esistono altre figure professionali idonee a rivestire tale incarico ;

- l'ufficio/soggetto nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche in materia tributaria per esaminare gli eventuali reclami e le proposte di mediazioni, competenze che negli enti di minori dimensioni, nessun altro di norma ha se non lo stesso ufficio tributi;

RITENUTO opportuno, nelle more di eventuali circolari indirizzi o direttive esplicative in materia, di individuare la dott.ssa Maria Grazia Bilotta, responsabile del I settore, inquadrata nella categoria D, quale funzionario responsabile dell'esame e valutazione dei reclami e delle proposte di mediazione fermo restando che, alla luce della complessa disciplina sui tributi locali, l'istruttoria del procedimento sarà preceduta da una relazione dettagliata del Responsabile del Settore Economico Finanziario ed il provvedimento emesso all'esito dell'esame del reclamo e/o della proposta di mediazione, in quanto destinato al ricorrente/contribuente, dovrà essere anche sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo;

D E L I B E R A

1. DI DESIGNARE, ai sensi delle nuove disposizioni sul processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546/1992 e ss.mm.ii. - art. 17 bis "Reclamo e mediazione" così come modificato dall'art. 9 del dlgs n. 156 del 24/09/2015, la dott.ssa Maria Grazia Bilotta, responsabile del I settore, inquadrata nella categoria D, quale funzionario responsabile dell'esame e valutazione dei reclami e delle proposte di mediazione;

2. DI RISERVARSI, in ipotesi di circolari indirizzi o direttive esplicative in materia, la modificare di tale nomina

3. DI DARE ATTO che, alla luce della complessa disciplina sui tributi locali, l'istruttoria del procedimento sarà preceduta da una relazione dettagliata del Responsabile del Settore Economico

Finanziario ed il provvedimento emesso all'esito dell'esame del reclamo e/o della proposta di mediazione, in quanto destinato al ricorrente/contribuente, dovrà essere anche sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo;

4. DI INCARICARE il soggetto impositore di riportare nei propri atti non solo le attuali istruzioni necessarie per la proposizione del ricorso, ma anche le indicazioni necessarie per consentire al contribuente di proporre il reclamo-mediazione in luogo del ricorso;
5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai responsabili di settore dott.ssa Maria Grazia Bilotta e dott. Cataldo Lolli, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 33/2013,
7. DI DARE ATTO CHE il responsabile del presente provvedimento è la dott.ssa Maria Grazia Bilotta.

Terminata la discussione entra l'assessore Baldassarre.

Il presente verbale, redatto secondo la volontà della Giunta Comunale, è sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Domenico FINA

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA

N.235 DEL REGISTRO GENERALE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO PROT.
N. _____

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo del 18-08-2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali,

- 1) è stata pubblicata all'albo pretorio del sito comunale il giorno 08/03/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124);
- 2) è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125);

Data 08/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva;

che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3);

Data 08/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA

Visto: è copia conforme all'originale.

San Donaci, 08/03/2016

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA